



Città
metropolitana
di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 19/2022	Atti n. 7.4/2011/239
----------------	----------------------

Oggetto: Riesame della Delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 11 del 29 marzo 2012 contenente "Parere in merito alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per impianto FER di produzione biogas da biomasse vegetali - Comune di San Giuliano, loc. C.na Occhiò - Richiedente Soc. Agr. Occhiò di Besozzi Luigi e c. S.a.s." a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8602/2021 (Delibera immediatamente eseguibile).

Addì 15 giugno 2022 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano presso la Sala Giunta di Palazzo Isimbardi, Via Vivaio, 1.

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1) Colombo Linda (Vice Presidente)	6) Bottero Fabio
2) Aquilani Renato	7) Branca Paolo
3) Bettinelli Sara	8) Pantaleo Rosario
4) Bonfadini Laura	9) Segala Marco <i>Assente</i>
5) Bossi Francesco	10) Uguccioni Beatrice Luigia Elena <i>Assente</i>

Presiede il Presidente Daniele Del Ben, assistito dal Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti il Direttore del Settore Parco Agricolo sud Milano Dott. Emilio De Vita

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

RICHIAMATO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22/12/2014, successivamente modificato con deliberazione n. 6/2018 del 25/09/2018, che all'art. 37 comma 2 dispone che "la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023" ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 24/01/2022 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

Oggetto: Riesame della Delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 11 del 29 marzo 2012 contenente "Parere in merito alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per impianto FER di produzione biogas da biomasse vegetali - Comune di San Giuliano, loc. C.na Occhiò - Richiedente Soc. Agr. Occhiò di Besozzi Luigi e c. S.a.s." a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8602/2021 (Delibera immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

La legge istitutiva 24/1990 è, successivamente, confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi". In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX "Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano", di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con D.G.R. 3/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro - silvo - colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria.

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

2. Il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas da biomasse vegetali

In data 23/12/ 2011 (prot. n. 205131/2011) la Società Agricola Occhiò di Besozzi Luigi e C. S.a.s. ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 art. 12 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.


In particolare si richiedeva l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di produzioni vegetali aziendali per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale, ubicato a Cascina Montone, San Giuliano Milanese (MI).

L'impianto, che avrà una capacità di produzione pari a 0,999 MW di energia elettrica è composto dai seguenti componenti:

- prevasca in c.a. per la raccolta di cofermenti non palabili (liquami)
- tramoggia e sistema per il caricamento di cofermenti palabili
- estrusore per il pretrattamento delle biomasse
- vasca in c.a. per l'idrolisi
- sala di pompaggio centrale e secondaria (rilancio)
- Impianto di distribuzione dei liquidi per le vasche (nella sala di pompaggio)
- fermentatore isolato e riscaldato, con agitatori a immersione e tecnologia d'immissione di solidi, con copertura a telo
- postfermentatore / vasca stoccaggio isolato e riscaldato, con doppio telo e agitatori a immersione
- Condotta del biogas e desolfurazione
- Cogeneratore e trasformatore

- Locale ufficio/magazzino con pesa
- Torcia

Di seguito si riproduce uno schema funzionale dell'impianto:



Il Piano di approvvigionamento presentato dal richiedente prevede che l'impianto abbia un fabbisogno di biogas pari 10.627 mc/giorno di biogas.

Tale fabbisogno viene soddisfatto attraverso la produzione di biogas a partire da biomasse vegetali, come dal prospetto seguente:

Coltura	Fabbisogno (t/g)	Produzione biogas (mc/d)
Insilato di mais	27,40	17.810
Triticale trinciato	15,98	3.454
totale		10.935

Per soddisfare il fabbisogno necessario al funzionamento dell'impianto l'azienda deve disporre di un quantitativo di insilato di mais pari a 9.590 t/anno e di un quantitativo di triticale trinciato pari a 5.594 t/anno.

La superficie aziendale necessaria a garantire il completo fabbisogno di biogas è pari a circa 160 Ha, considerata anche la possibilità di effettuare colture in secondo raccolto.

3. Il parere del Parco reso con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 29 marzo 2012

Il Parco Agricolo Sud Milano ha espresso il proprio parere di competenza, nell'ambito della Conferenza dei servizi, con la Deliberazione del Consiglio Direttivo del 29/3/2012 n. 11.

Il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, con la deliberazione sopraddetta ha ritenuto di:

*esprimere **parere negativo** in quanto l'intervento in oggetto risulta non conforme alle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano per le seguenti motivazioni:*

- le modalità di raddoppio dell'impianto di biogas non tengono conto delle prescrizioni relative alle mitigazioni e compensazioni ambientali espresse nella delibera di Consiglio Direttivo n. 41/2011, approvata in data 19/12/2011, relativa all'impianto di biogas da realizzarsi sulle aree contigue a quelle ove è previsto l'impianto in oggetto;

- la concentrazione in un unico contesto territoriale di un doppio impianto, proposti da due società facenti riferimento al medesimo soggetto, non essendo tale concentrazione classificabile tra le attività ad integrazione del reddito agricolo, in cui si prevede un impianto di 1 MW per azienda agricola, modifica sostanzialmente la destinazione d'uso, da agricolo ad industriale;
- il progetto infine risulta fortemente turbatore di un paesaggio tutelato dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico e archeologico e già sottoposto a forte disturbo percettivo.

Con il primo motivo di diniego il Parco intese evidenziare che l'impianto in progetto è previsto in adiacenza ad un altro impianto del tutto simile (per il quale il Parco diede parere favorevole con la Deliberazione n. 41/2011) e che tra i due impianti si creerebbe una interferenza per quanto riguarda la localizzazione degli interventi mitigativi prescritti.

Con il secondo motivo di diniego il Parco intese sottolineare come l'impianto autorizzato in adiacenza ad quello in progetto è stato sì autorizzato ad un differente soggetto giuridico, facente però capo agli stessi titolari della Soc. Agr. Occhiò. Pur prendendo atto, anche sulla base di quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8602/2021, che i due impianti fanno capo a due diversi soggetti giuridici, rimane il tema sostanziale della contiguità dei due impianti e della concentrazione degli impatti ambientali che essi possono generare.

Il terzo motivo di diniego infine evidenziò l'impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione dell'impianto su un territorio che, da un lato è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi detrattori del paesaggio, dall'altro conserva anche però diversi elementi di pregio che è assolutamente necessario tutelare, tra i quali, per importanza, spiccano il complesso dell'Abbazia di Viboldone classificato nel PTC del Parco come *Nucleo di di grande valore sotrico monumentale* (art. 38 del PTC) e la Cascina Occhiò classificata come *Insedimento rurale di interesse paesistico* (art. 39 del PTC).

Per sottolineare l'importanza del complesso abbaziale di Viboldone è bene evidenziare che il complesso è sottoposto a vincolo non solo in quanto rientrante nel Parco Agricolo Sud Milano, ma anche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004: l'Abbazia è stata sottoposta a vincolo con D.M. 21/6/1912, successivamente con D.M. 28/4/1959 è stata sottoposta a vincolo la "Casa del Priore" e con D.M. 1/2/2006 la "Corte Grande". Vi è infine anche un vincolo di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004 apposto in data 8/2/2008.

Si richiama la molteplicità dei vincoli che interessano il complesso abbaziale per mettere in risalto la necessità di una tutela anche paesaggistica del bene, nonché la necessità di preservare o almeno minimizzare gli elementi detrattori percepibili dai vari punti di vista attorno al complesso abbaziale.

Oltre al parere negativo del Parco anche la Commissione per il Paesaggio della Provincia di Milano e la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Milano hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto. Considerando quindi la pluralità di pareri non favorevoli e il carattere vincolante del parere della Soprintendenza, il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Provincia di Milano denegò l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

4. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8602/2021

Il richiedente, in data 18/1/2013, ha presentato ricorso al TAR per la Lombardia per l'annullamento del Verbale della Conferenza dei Servizi del 6/11/2012 e di tutti i pareri espressi dagli Enti coinvolti, tra i quali pertanto anche il Parco Agricolo Sud Milano.

Con Sentenza n. 2587 del 27/11/2014 il TAR per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal richiedente condannandolo anche la rifusione delle spese di causa nei confronti delle parti resistenti.

Il richiedente, in data 25/5/2015, ha presentato appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR per la Lombardia sopraccitata.

Con sentenza n. 8602 del 24/12/2021 il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza n. 2587/2014 del TAR per la Lombardia, annullando i provvedimenti con cui gli Enti coinvolti avevano negato l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto; con la medesima Sentenza invece non è stata accolta la richiesta di danni avanzata dal richiedente.

Si ripropongono di seguito le motivazioni della sentenza di cui sopra al fine di evidenziare i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare i provvedimenti degli Enti, in particolare del Parco:

Occorre premettere che l'istruttoria sull'istanza proposta dall'odierna appellante si è articolata in quattro sedute della conferenza di servizi, corredate dai pareri e notazioni fornite dai singoli enti, ed è confluita infine nella seduta finale (la quarta) che ha concluso con parere sfavorevole alla proposta; ne è seguito il preavviso di rigetto del 13 novembre 2012.

A seguito delle prime due sedute della conferenza (rispettivamente, del 24 aprile 2012 e del 30 luglio 2012), nelle quali l'interessata s'impegnava ad alcune integrazioni documentali e al compimento di altre attività prodromiche (in particolare, istanza di verifica di assoggettabilità a Via) ricevendo al contempo alcune osservazioni progettuali preliminari, nella terza seduta del 13 settembre 2012, dato atto del prevalente e vincolante parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano agli effetti dell'art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 - trattandosi di area, rientrante nel Parco Agricolo Sud Milano, integrante i presupposti di tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42 del 2004 - si "rileva[va] che la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola Occhiò [...] del 20.08.2012" fatta pervenire alle varie amministrazioni coinvolte, "cont[eneva] le proposte di variazione volte a soddisfare le richieste degli Enti". Veniva posto in risalto, nella specie, che "il progetto recepi[va] il maggior addossamento alla Cascina Occhiò nella misura di oltre 15 metri, soddisfacendo la prescrizione richiesta".

Per questo, la conferenza si concludeva "invita[ndo] gli Enti interessati a puntualizzare meglio gli elementi ancora non soddisfacenti e in particolare la richiesta di una maggiore compattazione volta a minimizzare il consumo di suolo agricolo" (per cui cfr., in ultimo, il parere del Parco Agricolo del 12 settembre 2012: "nel progetto in variante non è stato recepito il suggerimento di collocare i manufatti e gli impianti il quanto più possibile in prossimità dell'insediamento cascinale, minimizzando così il consumo di suolo e la pavimentazione impermeabile [del] terreno, oltre a diminuire il più possibile gli impatti sul paesaggio agrario tutelato"; in tal senso, cfr. già la precedente nota del 16 luglio 2012).

La richiesta formulata nelle conclusioni della conferenza di servizi veniva reiterata agli enti coinvolti dal Responsabile del procedimento con nota del 3 ottobre 2012.

A seguito di tale indicazione, con il successivo verbale della seduta conclusiva del 6 novembre 2012, qui impugnato, veniva espresso parere finale sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto.

A tal fine la conferenza richiamava i precedenti pareri resi dalle amministrazioni coinvolte (i.e., parere Parco Agricolo del 29 marzo 2012; pareri Soprintendenza del 23 aprile e 12 settembre 2012; parere Commissione del Paesaggio della Provincia di Milano del 17 aprile 2012), nonché "le note di puntualizzazioni, richieste nella Conferenza dei Servizi del 13/9/2012, trasmesse dagli stessi [...]".

Tuttavia, nonostante le precise indicazioni conclusive formulate nella conferenza di servizi del 13 settembre 2012 (ribadite anche dal Responsabile del procedimento) nel senso di dover puntualizzare gli elementi progettuali ancora non soddisfacenti a fronte dell'intervenuto recepimento di modifica progettuale consistente nel "maggior addossamento alla Cascina Occhiò nella misura di oltre 15 metri, soddisfacendo la prescrizione richiesta", nessuna precisa indicazione in replica, o motivazione specifica, veniva fornita al riguardo dagli enti coinvolti.

Con la nota del 12 ottobre 2012, infatti, la Soprintendenza si limitava a richiamare il proprio precedente parere reso in sede di conferenza, esprimendo perplessità per la stessa richiesta formulata dalla conferenza di servizi di "puntualizzare meglio gli elementi ancora non soddisfacenti", avendo la stessa Soprintendenza "effettuato le proprie valutazioni in merito agli aspetti paesaggistici di propria competenza sulla base di tutti gli elaborati pervenuti ivi compresi gli elaborati cui Codesto Ente [i.e., la Provincia di Milano - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, quale amministrazione procedente] fa[ceva] riferimento".

Allo stesso modo, il Parco Agricolo Sud Milano, con nota del 31 ottobre 2012 dava ampio rilievo al dato della compresenza dei due impianti, che avrebbe provocato un accumulo di situazioni di pressione ambientale particolarmente interferenti con l'ambito del Parco soggetto a tutela, e concludeva che "se si fossero seguit[i] i suggerimenti già espressi nei precedenti atti del Parco compattando gli impianti in modo più possibile vicino alla strada e alla C.na Occhiò, diminuendo quindi la superficie occupata dai due impianti", si sarebbe potuta "destinare la superficie del secondo impianto alla realizzazione di un'area a compensazione ambientale, prevedendo così una significativa diminuzione di uso di suolo agricolo [...]" (oltre a ciò, il Parco Agricolo evidenziava che nel progetto di variante inerente all'altro impianto non erano state recepite le prescrizioni impartite, in particolare sulla riduzione del suolo occupato, così da limitare la visibilità dei

manufatti).

Risulta altresì in atti la nota della Provincia - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture del 10 ottobre 2012, che dà atto del “maggiore accostamento dell’impianto di biogas all’insediamento cascinale”, precisando che trattasi di “prescrizione [...] già impartita alla ditta [M.] nel relativo provvedimento autorizzativo n. 281/2012 per la realizzazione [dell’altro] impianto di biogas”. La nota conclude che “le variazioni progettuali conseguenti al rispetto della prescrizione non introducono però alcuna modifica sostanziale all’impostazione progettuale complessiva già esaminata (appare inalterata anche l’occupazione totale di suolo agricolo a carico dei due impianti)”, e si riporta perciò ai precedenti pareri non favorevoli.

Ne risulta, nel complesso, un’azione amministrativa non adeguatamente motivata, ovvero sviluppatasi in modo e termini contraddittori e non chiari.

In particolare, la motivazione espressa con i pareri successivi alla terza conferenza di servizi risulta in sé scarna e inadeguata, non fornendo specifici e concreti elementi esplicativi in relazione alle modifiche complessivamente apportate al progetto, e all’inidoneità - a fini autorizzativi - del previsto avvicinamento dell’impianto all’insediamento cascinale, come si era richiesto alle amministrazioni coinvolte nelle conclusioni della suddetta terza seduta della conferenza.

I pareri si risolvono infatti nel richiamare le posizioni precedentemente espresse, senza sviluppare compiutamente l’indicazione istruttoria formulata nella suddetta terza conferenza di servizi.

D’altra parte, si avrebbe comunque una contraddittorietà istruttoria, valutativa, e nello stesso decorso procedimentale laddove le richieste formulate in conclusione alla detta conferenza di servizi del 13 settembre 2012 (reiterate dal Responsabile del procedimento il 3 ottobre 2012) fossero da ritenere prive di senso, e cioè già superate in radice dai pregressi pareri delle amministrazioni, successivi alla nota del 20 agosto 2012 richiamata dal verbale della conferenza (i.e., da ultimo, parere della Soprintendenza del 12 settembre 2012, parere del Parco Agricolo del 13 settembre 2012, cit., e parere della Provincia - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture del 12 settembre 2012, che si limita peraltro a richiamare i pareri precedenti).

Nell’uno e nell’altro caso l’azione amministrativa risulta affetta da vizi di carenza motivazionale e istruttoria, nonché di contraddittorietà, non esprimendo una posizione univoca, lineare e compiuta sugli ultimi profili di modifica apportati al progetto e sottoposti alle amministrazioni.

Al contempo, i pareri posti a fondamento della determinazione finale della conferenza di servizi del 6 novembre 2012 presentano alcuni dei vizi motivazionali dedotti dall’appellante.

Se è vero infatti che la compresenza di due progetti distinti non vale a escludere sic et simpliciter un possibile impatto paesaggistico e sul territorio di ordine complessivo, o derivante cumulativamente dall’insieme dei due impianti (non rilevando, in senso contrario, la circostanza che siano state condotte distinte procedure in conferenza di servizi per i due impianti), è altrettanto vero che la valutazione che le amministrazioni sono chiamate a svolgere a tal fine deve essere incentrata su elementi specifici e concreti, nonché dar conto dell’effettivo e razionale - ancorché discrezionale - contemperamento fra tutti gli interessi specificamente coinvolti.

Il che non è dato riscontrare nel caso di specie, difettando una motivazione specifica e idonea a giustificare compiutamente le determinazioni finali assunte dall’amministrazione.

Segnatamente, quanto alla Soprintendenza, nel parere finale del 12 settembre 2012 (cui si richiama quello successivo del 12 ottobre 2012) essa perviene a conclusioni non favorevoli al progetto ritenendo che “Le negatività evidenziate risulterebbero risolvibili solamente evitando qualsiasi opera che modifichi l’aspetto ulteriore dei luoghi [...]”.

A tale conclusione la Soprintendenza perviene richiamando i “presupposti di tutela paesistica dell’ambito” ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42 del 2004, considerati in specie “gli elementi costituiti del paesaggio di riferimento tutelato dalla istituzione del Parco Agricolo Sud Milano”, e che “il contesto territoriale interessato dall’intervento [...] presenta una alta qualità paesaggistica con riferimento ai caratteri tipici del paesaggio agrario della pianura lombarda”, i quali “costituiscono riferimento paesaggistico irrinunciabile per la vicina Abbazia di Viboldone, dichiarata di importante interesse artistico e storico con D.D.R. 01.02.2006”. In tale contesto, la Soprintendenza osserva che “l’impianto in oggetto andrebbe ad accostarsi ad un impianto di medesima tipologia già autorizzato [...] creando una interferenza visiva nei confronti del paesaggio evidentemente peggiorativa rispetto alla situazione derivante dalla realizzazione dell’impianto già autorizzato e causando una non sopportabile erosione ed un eccessivo impoverimento della fascia di territorio agricolo cui ci si riferisce”.

Il che non vale, a ben vedere, ad assolvere all’onere motivazionale circa il divieto radicale di realizzazione dell’impianto.

La motivazione espressa, infatti, si risolve nel richiamare i presupposti della tutela paesaggistica in

sé sull'area e la situazione di compresenza dei due impianti, rimanendo a livello aspecifico e generale, e cioè senza considerare - in termini concreti e puntuali - le caratteristiche dell'impianto, gli specifici effetti materiali del suo insediamento, oltre alle modifiche progettuali recepite a fini di mitigazione (su cui v. retro): se ne ricava una motivazione inadeguata a fornire evidenza delle concrete e specifiche ragioni (radicalmente) impeditive della realizzazione dell'impianto, e che rimane a livello generale o preliminare, senza affrontare in concreto un'analisi della fattispecie, finendo così per stigmatizzare l'effetto perturbativo derivante in sé dalla collocazione di un nuovo impianto in loco (cfr., al riguardo, Cons. Stato, VI, 23 marzo 2016, n. 1201, che pone in risalto come "Ogni nuova opera [...] ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile").

Ciò peraltro anche alla luce del fatto che lo stesso parere dà conto di come il territorio interessato risulti già inciso dalla "presenza di alcune importanti Infrastrutture viabilistiche", e dunque sia già almeno in parte contaminato (in tal senso, cfr. già la nota del 23 aprile 2012, in cui la Soprintendenza dava evidenza della "prossimità dell'area all'Infrastruttura dell'alta velocità, linea MI-BO, ad ovest, della via Emilia ad est").

Per questo, la motivazione non risulta complessivamente sufficiente e adeguata, né esprime o consente un pieno e supportato contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

Lo stesso è a dirsi per i pareri espressi dal Parco Agricolo Sud Milano nella parte in cui, analogamente alla Soprintendenza, richiamano in termini aspecifici il dato preliminare dell'esistenza di un "paesaggio tutelato dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico e archeologico e già sottoposto a forte disturbo percettivo", nonché la presenza in sé dei due impianti limitrofi (cfr. parere del 29 marzo 2012, richiamato dalla conferenza finale; cfr. anche il parere del 12 settembre 2012, oltre a quello del 31 ottobre 2012, cit.).

Anche in questo caso, la motivazione richiederebbe un vaglio puntuale e concreto dell'impatto conseguente all'insediamento dell'opera - incluse, come già evidenziato, le misure correttive recepite (su cui v. retro) - al fine di offrire spiegazione analitica del risultato valutativo raggiunto, funzionale a sua volta a un sorvegliato e intellegibile vaglio ponderato degli interessi coinvolti.

In tale contesto, le amministrazioni coinvolte sono chiamate dunque a un imprescindibile apprezzamento concreto, che in sede finale e sintetica non può peraltro che avere portato complessivo, tenendo conto di tutti i profili, ivi incluso - si indica a fini conformativi - il regime incentivante previsto per le energie da fonti rinnovabili.

Se la normativa volta all'incentivo e promozione di tali energie non vale infatti a obliterare gli altri interessi, né gli statuti normativi che li tutelano (cfr. l'art. 1 Direttiva n. 2009/28/CE, che «stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili»; nonché l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003, che vuole conciliati gli obiettivi promozionali delle fonti energetiche rinnovabili col «rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente»; nello stesso senso, cfr. l'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede l'assoggettamento di impianti da fonti rinnovabili ad autorizzazione unica ambientale «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico»), e dunque non consente di giustificare sic et simpliciter la realizzazione dell'impianto (neppure a mente delle Norme Regolamentari del Piano di Settore Agricolo e della corrispondente Relazione Generale, che pure stabiliscono obiettivi e principi, non già precetti volti a regolare direttamente il caso concreto), rientra comunque nell'apprezzamento ponderato degli interessi rimesso all'amministrazione, e nei suoi compiti di applicazione dei vari regimi normativi concorrenti, la considerazione - con valorizzazione in sede motivazionale, nella misura in cui rilevante - anche dei suddetti profili di promozione delle energie da fonti rinnovabili.

Quanto suesposto è sufficiente a ravvisare, nei termini e limiti suindicati, i vizi dedotti dall'appellante nel quadro delle doglianze formulate, con conseguente riforma della sentenza e annullamento dei provvedimenti impugnati, ferme le ulteriori determinazioni di competenza dell'amministrazione.

Preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato sopraesposta il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città metropolitana di Milano, su istanza del richiedente trasmessa in data 21/3/2022 (prot. n. 46820), ha riaperto il procedimento e richiesto agli enti coinvolti il riesame del proprio parere di competenza.

La prima seduta della Conferenza dei Servizi, svolta in data 5/5/2022, ha informato i soggetti coinvolti della Sentenza del Consiglio di Stato suesposta e della necessità degli Enti di procedere al riesame del parere di competenza.

Con nota del 19/5/2022 (prot. 82851) il Parco ha informato La Conferenza dei Servizi che avrebbe esereso il proprio parere nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo del Parco.

Il Parco è quindi chiamato ad esprimersi nuovamente in merito alla richiesta di autorizzazione dell'impianto in oggetto tenendo conto delle censure mosse dal Consiglio di Stato con la sentenza suesposta.

Alla luce di un attenta lettura della Deliberazione del Consiglio Direttivo del 29/3/2012 n. 11 non si ritiene che le motivazioni che hanno condotto all'epoca al parere non favorevole fossero erronee nella sostanza, infatti il Consiglio di Stato non si è espresso in tal senso, bensì ha rilevato la necessità di esprimere in termini puntuali e concreti le motivazioni del parere.

Si ritiene pertanto che i motivi di diniego (richiamati anche al paragrafo 3 della presente relazione) rimangano fondati e tutt'oggi presenti.

È necessario considerare però che il cambiamento del contesto in cui avviene la valutazione della richiesta (dalla precedente valutazione ad oggi sono passati oltre 10 anni) impone un riesame più approfondito rispetto ad una semplice valutazione riguardo alla validità e sussistenza delle motivazioni alla base della Deliberazione n. 11/2012.

Occorre valutare innanzitutto se l'impatto paesaggistico può essere adeguatamente mitigato. Relativamente a questo aspetto, la presenza dell'impianto "gemello" della Soc. Agr. Montone, che si trova in adiacenza a quello in progetto (e che all'epoca era stato autorizzato ma non ancora realizzato), fornisce un aiuto concreto.

Durante il sopralluogo istruttorio svolto in data 7/6/2022 gli enti coinvolti, oltre a un esame approfondito dell'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e ad un esame dell'impianto già esistente, hanno effettuato un ampio giro nel territorio circostante, individuando con precisione i punti dai quali l'impianto esistente è visibile e determina un disturbo percettivo (si consideri che detto impianto è praticamente privo di mitigazione), nonché il grado di disturbo che esso ingenera, considerando anche la presenza degli altri elementi detrattori presenti sul territorio.

Tale analisi concreta è possibile oggi a causa della presenza dell'impianto della Soc. Agr. Montone, mentre nel 2012 era possibile solo una valutazione teorica.

Pur rimandando alle valutazioni puntuali della Commissione per il paesaggio della Città metropolitana di Milano e a quelle della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano si ritiene da un lato di confermare che il progetto è *"fortemente turbatore di un paesaggio tutelato dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico e archeologico e già sottoposto a forte disturbo percettivo"*, dall'altro, proprio la valutazione del disturbo ingenerato dall'impianto già presente, evidenzia che tale disturbo può essere molto ridotto se si metteranno in atto, con tempestività, azioni di rimedio costituite principalmente dall'uso di colori adatti ad attenuare la percezione dell'impianto, unito alla messa in opera di robuste fasce di mitigazione costituite da essenze vegetali arboree di prima grandezza unite ad altre essenze arboree dallo sviluppo più contenuto e ad essenze arbustive.

Un secondo elemento di contesto su cui è imprescindibile una valutazione approfondita è il ruolo che le energie rinnovabili stanno sempre più assumendo come elemento fondamentale per il risparmio dei combustibili fossili, la lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico.

Senza entrare nel dettaglio dell'intenso dibattito che si è sviluppato sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici e dello sviluppo normativo comunitario e nazionale sul tema, non si può però non citare almeno il cosiddetto *Green Deal Europeo* che fissa per l'Unione Europea al 32% la quota di energia prodotta da energie rinnovabili entro il 2030. Tale obiettivo è anche sancito dall'art. 3 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'*apprezzamento ponderato degli interessi* che il Consiglio di Stato nella Sentenza suesposta rimarcava come uno dei compiti dell'Amministrazione trova oggi un apparato scientifico e normativo molto più ricco e dettagliato rispetto a una decina di anni fa e in tale apprezzamento ponderato si ritiene che si debba tenere conto di quanto già fatto per la riduzione del consumo di suolo agricolo dell'impianto e di quanto è possibile fare per rimediare all'impatto paesaggistico dell'impianto.

Infine occorre verificare se l'impianto in progetto può essere considerato di natura agricola o meno. A questo proposito la norma di riferimento è l'art. 2135 del Codice civile che è molto chiara al riguardo ed in particolare stabilisce cosa si intenda con "attività connessa" all'attività agricola: *"Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

Risulta chiaro che anche l'attività di produzione di energia deve essere considerata come attività connessa all'agricoltura qualora la produzione sia realizzata prevalentemente utilizzando prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo.

Da un esame del fascicolo aziendale della Soc. Agr. Occhiò nel portale delle aziende agricole (Sis.Co) si evince che alla data del 9/6/2022 l'azienda ha una disponibilità di terreni pari a Ha 33,79, ben diversa rispetto alla disponibilità di terreni alla data di presentazione dell'istanza (23/12/2011) che era pari a Ha 166,64.

Come evidenziato nel paragrafo 3 della presente relazione tecnica, al fine di assicurare la completa alimentazione dell'impianto con prodotti aziendali risulta necessario disporre di circa 160 Ha.

Mantenendo invariati i parametri che hanno portato a quel risultato è evidente che una disponibilità di terreni pari a 33,79 Ha non è sufficiente a rispettare il criterio della prevalenza stabilito dall'art 2135 del Codice Civile. Considerando che i dati presenti in Sis.Co sono di natura amministrativa e non idonei a dimostrare il titolo di possesso (o l'assenza di esso) di un terreno è necessario verificare la effettiva disponibilità di terreni del richiedente.

6. Conclusioni

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8602/2021 che ha annullato gli atti con cui era stata negata l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto FER di produzione biogas da biomasse vegetali - Comune di San Giuliano, loc. C.na Occhiò - Richiedente Soc. Agr. Occhiò di Besozzi Luigi e c. S.a.s. e tra questi anche la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 11 del 29 marzo 2012, pur ritenendo valide e consistenti le motivazioni espresse a sostegno di tale Deliberazione si ritiene che oggi sussistano gli elementi per superare il parere negativo espresso a suo tempo.

In particolare, come descritto nel paragrafo precedente, si ritiene possibile realizzare una mitigazione sufficiente ed idonea a ridurre l'impatto paesaggistico dell'impianto entro limiti accettabili, a maggior ragione tenendo conto della necessità di tenere nella debita considerazione l'interesse pubblico di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili.

In considerazione poi del fatto che l'impianto sorgerà in un'area classificata tra i *Territori agricoli di cintura metropolitana* (art. 25 del PTC del Parco) che stabilisce che *le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricole produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco*, è importante verificare la natura di attività connessa all'attività agricola dell'impianto, così come definita ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Si propone pertanto esprimere **parere di conformità favorevole** al PTC del Parco Agricolo Sud Milano approvato con D.G.R. 7/818 del 3/8/200 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere dimostrato che la produzione di energia dell'impianto sarà realizzata prevalentemente utilizzando prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, così come stabilito dall'art 2135 del Codice Civile;
- 2) sia realizzata una fascia di mitigazione a contorno dell'impianto costituita da non meno di due filari arborei costituiti da piante arboree di prima grandezza e piante arboree a sviluppo più contenuto e da non meno di un filare di piante arbustive. Le specie dovranno essere scelte tra quelle presenti nell'elenco delle piante autoctone del Parco Agricolo Sud Milano. Il richiedente dovrà anche impegnarsi nel garantire le adeguate cure manutentive fino alla completa affermazione dell'impianto, nonché alla sostituzione delle eventuali fallanze per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa a dimora. Si suggerisce infine di

valutare la possibilità di realizzare un unico sistema di mitigazione arboreo arbustiva coordinandosi con la Soc. Agr. Montone, titolare dell'impianto adiacente.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPC 2022-2024 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 13/06/2022

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi
Dott. Piercarlo Marletta

Il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

RICHIAMATO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22/12/2014, successivamente modificato con deliberazione n. 6/2018 del 25/09/2018, che all’art. 37 comma 2 dispone che *“la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto *“Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023”* ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 24/01/2022 avente ad oggetto: *“Autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio anno 2022 e fino all’approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024”*;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo,

del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 13/6/2022 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l'intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. esprimere parere di conformità favorevole al PTC del Parco Agricolo Sud Milano approvato con D.G.R. 7/818 del 3/8/200 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) dovrà essere dimostrato che la produzione di energia dell'impianto sarà realizzata prevalentemente utilizzando prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, così come stabilito dall'art 2135 del Codice Civile;
 - 2) sia realizzata una fascia di mitigazione a contorno dell'impianto costituita da non meno di due filari arborei costituiti da piante arboree di prima grandezza e piante arboree a sviluppo più contenuto e da non meno di un filare di piante arbustive. Le specie dovranno essere scelte tra quelle presenti nell'elenco delle piante autoctone del Parco Agricolo Sud Milano. Il richiedente dovrà anche impegnarsi nel garantire le adeguate cure manutentive fino alla completa affermazione dell'impianto, nonché alla sostituzione delle eventuali fallanze per un periodo non inferiore a 5 anni dalla messa a dimora. Si suggerisce infine di valutare la possibilità di realizzare un unico sistema di mitigazione arboreo arbustiva coordinandosi con la Soc. Agr. Montone, titolare dell'impianto adiacente.
3. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile
5. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano 2022 - 2024 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 - IV comma - del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
13.6.2022

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E
PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
13.6.2022

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
13.6.2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Daniele Del Ben

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____

Firma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....
.....

Milano, li _____
del SETTORE

IL DIRETTORE

PARCO AGRICOLO SUD MILANO